N. 14 DEL 28.09.2012

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2012.

Su relazione dell'assessore al bilancio Achilli Annalisa

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la deliberazione C.C. n.8 in data 30 maggio 2012, esecutiva a i sensi di legge, con la quale, in applicazione dell'art.14 comma 6 del D.lgs. n.23/2011e dell'art.52 del D.lgs. n.446/1997, è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

VISTO l'art.13, 6° comma del D.L. n.201/2011, ai sensi del quale i Comuni con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del D.lg.s n.446/1997 possono modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base sino a 0,3 punti;

VISTO il bilancio per l'esercizio finanziario 2012 approvato con deliberazione C.C. n. 11 in data 25.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, e ricordato che la previsione di entrata relativa all'IMU è stata elaborata sulla base dei dati castali in possesso e in applicazione delle aliquote base stabiliti dall'art.13 del D.L.201/2011, fatta salva la facoltà di cui al coma12bis del medesimo art.13 di intervenire sulle aliquote entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati con i versamenti della prima rata;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, <u>con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:</u>

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
   aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
   aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO
   riduzione fino allo 0,1 per cento.

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 *"1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad*

imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresi', strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato”, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.”*

TENUTO CONTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.”*

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della

legge 23 dicembre 1996, n. 662 *“56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”*

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

DATO ATTO

- che in considerazione agli importi incamerati relativi alla prima rata dell’IMU, si presume per il 2012 un accertamento complessivo inferiore rispetto allo stanziamento previsto in fase di approvazione di bilancio di €.59.730,00
- che sono state rideterminate in diminuzione i trasferimenti statali del Fondo Sperimentale di Riequilibrio (FSR) dell’importo di €.31.406,00

RICORDATO che già in sede di redazione del bilancio nel ricercare la quadratura del bilancio si è provveduto ad operare un attendo controllo della spesa contenendo la manovra sulle entrate;

DATO ATTO che la verifica degli equilibri di bilancio che sarà oggetto di esame del prossimo punto all’ordine del giorno ha imposto un ulteriore taglio delle spese correnti ma non può prescindere da un intervento sulle entrate;

RITENUTO quindi necessario intervenire sulle aliquote dell’Imposta di che trattasi al fine di assicurare gli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997; il MEF pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate;

VISTO l’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dato atto che sulla proposta di deliberazione che si intende adottare è stata acquisita l’attestazione di regolarità tecnico-contabile del responsabile del servizio finanziario;

SENTITO il dibattito al quale sono intervenuti:

- il Sindaco che evidenzia le difficoltà dell'Amministrazione nel presentare la presente proposta tuttavia necessaria per garantire i servizi che ritiene superiori rispetto ad altri Comuni delle medesime dimensioni: scuolabus, mensa domiciliare dal lunedì alla domenica, due parchi giochi, una notevole estensione di aree verdi, presenza di un operatore ecologico nelle mattinate dei giorni festivi, esenzioni o riduzioni pagamento buoni per mensa scolastica, pagamento consumo energia elettrica e riscaldamento a tutte le numerose e meritorie associazioni che utilizzano le varie sale e palestre,
- il Consigliere Saini che dichiara il voto contrario del proprio gruppo in quanto contrario all'imposta: IMU nata per dare avvio al federalismo fiscale, con l'introduzione sperimentale è stata snaturata trasformando il comune in un esattore dello Stato. Suggerisce comunque per rendere meno iniqua l'imposta di prevedere delle agevolazioni per le "seconde case" locate.
- Il Consigliere Sacchetti che condivide e sostiene la proposta del consigliere Saini evidenziando che molte seconde case sono date in comodato d'uso gratuito a parenti;
- Il Consigliere Mortarino che ritiene condivisibili le considerazioni emerse dal dibattito e che, nei prossimi mesi si potranno verificare tutte le strade percorribili per rivedere e contenere la pressione fiscale;

VISTO il D. Lgs. 267/00 – T.U.E.L.;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano ottenuto il seguente risultato:

Presenti	n. 13
Astenuti	n. 0
Votanti	n. 13
Favorevoli	n. 9
Contrari	n. 4 (Sacchetti Gaudenzio, Saracco Roberto, Saini Piero Giuseppe, Locatelli Barbara)

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di <u>determinare le seguenti aliquote</u> per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 :

- ALIQUOTA DI BASE
  0,96 PER CENTO

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
  O,4 PER CENTO

- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
  0,2 PER CENTO

3) di <u>determinare le seguenti detrazioni</u> per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 8 del 30.05.2012;

6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.